



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 724 del 22/02/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 630 del 22/02/2023

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **9/2023** a favore della Ditta **Inerti Bruno s.r.l.** per lo scarico di acque reflue lett. a), le emissioni in atmosfera lett. c) e l'impatto acustico lett. e), ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 derivanti dall'attività di produzione di frantumazione di materiali lapidei a servizio della cava di calcare denominata "Bicurca-Inerti Bruno" svolta presso lo stabilimento sito in C.da Rosmarino del Comune di Torrenova (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO	il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta di AUA da parte della Ditta INERTI BRUNO s.r.l. volta ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/2013, per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e), derivanti dall’attività di produzione di frantumazione di materiali lapidei a servizio della cava di calcare denominata “Bicurca-Inerti Bruno” svolta presso lo stabilimento sito in C.da Rosmarino del Comune di Torrenova (ME), trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 0266-22/CT/mc del 09.09.2022, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 29026/22 del 15.09.2022;
VISTA	la D.D. n° 1340 del 13.11.2018 con la quale questo Ente ha concesso la voltura alla Ditta Inerti Bruno s.r.l. dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dall’attività di frantumazione già rilasciata alla Ditta SO.GE.CA.B s.r.l. con la D.D. n° 97 del 17.10.2011. Tali atti, ancora in corso di validità, si allegano al presente provvedimento e ne fanno parte integrante (All. 1-2);
VISTO	il verbale n° 17cds AUA del 10.10.2022 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 29344/22 del 16.09.2022, durante la quale si decide, dopo ampia discussione, di adottare l’AUA richiesta una volta pervenuti i pareri favorevoli degli Enti coinvolti;
VISTA	la nota del Settore Gestione Territorio del Comune di Torrenova (ME), prot. n° 12951/2022 del 20.10.2022, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 33986/22, con la quale viene formalizzato il parere endoprocedimentale favorevole espresso in sede di Conferenza attestante la regolarità urbanistica e igienico sanitaria, allo scarico su suolo dei reflui civili, al riutilizzo delle acque di dilavamento dei piazzali e N.O. acustico;
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 38804/22 del 25.11.2022 con la quale si sollecitano gli Enti coinvolti nel procedimento ad esprimere il parere di merito;
VISTA	l’Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) con prescrizioni con la quale l’Autorità di Bacino rilascia il N.O. idraulico, l’autorizzazione all’accesso all’alveo e il parere di compatibilità idrogeologica e idraulica di cui alle N.d.A. del PAI, nota protocollo n° 1418 del 24.01.2023, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 1500 del 30.01.2023 e assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 3320/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All.3);
PRESO ATTO	che con nota protocollo n° 3510 del 18.01.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 1909/23 del 19.01.2023, il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ribadisce quanto riportato nella precedente nota prot. n° 36570 del 04.08.2014 e cioè che <i>“il parere preventivo allo scarico acque reflue si intende acquisito positivamente ove da parte dell’organo competente non intervenga pronunzia entro 60 gg”</i> (capoverso 5 dell’art. 40 della L. R. n° 27/1986);
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 3987/23 del 03.02.2023 con la quale si chiede all’Ufficio Tecnico del Comune di integrare il parere, a suo tempo rilasciato, esprimendosi in maniera inequivocabile sugli scarichi S1 e S4 delle acque reflue meteoriche di dilavamento recapitanti, previa depurazione, nel corpo idrico superficiale;

- VISTO** il parere endoprocedimentale favorevole ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n° 152/06 per gli scarichi S1 e S4 in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia e di dilavamento espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune ad integrazione del precedente, trasmesso con nota protocollo n° 2041 del 10.02.2023 e assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 4869/23;
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 13.02.2023.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2023 a favore della Ditta **Inerti Bruno s.r.l.** per lo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale lett. a), per le emissioni diffuse in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 derivanti dall'attività di produzione di frantumazione di materiali lapidei a servizio della cava di calcare denominata "Bicurca-Inerti Bruno" svolta presso lo stabilimento sito in C.da Rosmarino del Comune di Torrenova (ME) con le seguenti prescrizioni:

Titolo Abilitativo lett. a)

Art. 1) Il Gestore, per la realizzazione delle opere idrauliche e per la gestione dell'impianto di raccolta acque meteoriche, dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le raccomandazioni e le prescrizioni riportate nell'AIU rilasciata dall'Autorità di Bacino (All. 3).

Art. 2) Al Gestore sono concessi mesi SEI dall'ottenimento dell'A.U.A. per portare a compimento il progetto di adeguamento della dotazione depurativa, inclusa la sua messa a regime e per la realizzazione della vasca di cui alla CILA 6798 del 03.06.2022. Il Gestore dovrà comunicare la data di avvio e di conclusione dei lavori a questa Direzione, all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e all'Autorità di Bacino.

Art. 3) L'inizio dei lavori è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all'Autorità di Bacino come richiesto da

quest'ultima nell'AIU (All. 3). Il Gestore dovrà documentare fotograficamente le fasi di adeguamento e completamento dei presidi depurativi, la collocazione delle condotte afferenti ed efferenti di detti impianti, nonché dello stato del letto torrentizio in prossimità dei punti di scarico, prima e dopo l'attivazione degli stessi.

Art. 4) I reflui da dilavamento (acque di prima pioggia) depurati, denominati S1 e S4, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in corpo idrico superficiale.

In particolare il Gestore, oltre ad ottemperare a tutte le prescrizioni riportate negli Allegati 1-3 al presente atto, dovrà:

1. provvedere, ogni anno, a partire dalla data di completamento dei lavori, ad eseguire analisi chimiche sul reflu da dilavamento di prima pioggia di entrambi gli scarichi (S1 e S4), da campionarsi a valle della fase depurativa, ove possibile, in modalità mediata nelle 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato considerando i seguenti parametri minimi da indagare: Colore, Odore, pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi, inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
2. tenere le aree soggette a dilavamento meteorico libere da rifiuti e/o scarti che possano incidere sulla qualità delle acque dilavanti;
3. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altri insediamenti produttivi;
4. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
5. tenere separata la suddetta linea dei servizi igienici da quella degli scarichi produttivi;
6. gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il trattamento delle acque in uso potranno essere attivati esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare ulteriori allagamenti o danneggiamento del depuratore. In ogni caso, il Gestore è tenuto alla riattivazione della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
7. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, grigliato, sostanze oleose, fanghi, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
8. esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento dei fanghi prodotti;
9. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrici;
10. eliminare ogni via di scarico eventualmente presente nella fossa manutentiva per automezzi in uso nello stabilimento;
11. dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire.

Art. 5) Si diffida il Gestore dall'immettere, nei sistemi idrici aziendali di scarico, acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione o dalla manutenzione delle altre dotazioni dello stabilimento.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 6) La Ditta, autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni diffuse in atmosfera in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio prodotti pulverulenti derivanti dall'attività di frantumazione, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni riportate nella D.D. n° 97 del

17.10.2011 (All. 1), nella D.D. n° 1340 del 13.11.2018 (All. 2) e alle direttive contenute nella Parte I dell'All. V alla Parte V del D.Lgs. sopracitato.

In particolare:

1. è fatto divieto di creazione di cumuli di materiale entro 3 m dal perimetro dello stabilimento e i cumuli, in ogni caso, dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi con il limite perimetrale;
2. i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di idonei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc);
3. tutti i nastri trasportatori presenti nell'impianto dovranno essere carterizzati per garantire il completo incapsulamento;
4. le superfici pavimentate dei piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi, dovranno essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento e al lavaggio;
5. dovrà essere eseguita una costante manutenzione della viabilità interna di accesso dei piazzali e delle aree soggette al transito dei mezzi.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 7) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 8) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi;
4. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
5. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
6. consumo totale di risorse idriche per tonnellata di materie prime trattate, quantità dei fanghi generati dalla raccolta e trattamento delle acque derivanti dal sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse e dalla gestione di tutti i depuratori aziendali;
7. analisi periodiche dei reflui;
8. accorgimenti adottati ai fini del contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 9) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP territorialmente competente. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 10) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica

dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 11) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 12) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Torrenova (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I, all'Autorità di Bacino, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 15) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, nello stabilimento sito in C.da Rosmarino del Comune di Torrenova (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 21.02.2023

**Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. ssa Ileana Padovano**



**Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto**
*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 435 del 13/02/2023)*

FIRMATO DIGITALMENTE

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto**
*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 435 del 13/02/2023)*

FIRMATO DIGITALMENTE



ORIGINALE
PER COPIA ATTI

All. 1

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° DIPARTIMENTO - 1° UFFICIO DIRIGENZIALE
Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente
Via S. Cecilia is. 105 n. 43 98100 Messina
Tel. e Fax 0902935540 - 0902924002

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 97 del 17.10.2011

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della lett. a) comma 1 dell'art. 281 del D. Lgs. 03.04.2006 n.152. Ditta SO.GE.CA.B. s.r.l. -sede legale via Nazionale, 112 - Torrenova.

IL DIRIGENTE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale n° 39 del 18.05.1977;
- Vista** la Legge Regionale n° 2 del 10.04.1978;
- Vista** la Legge Regionale n° 78 del 04.08.1980;
- Vista** la Legge n° 288 del 04.08.1989;
- Visto** l'art. 6 della Legge Regionale 03.10.1995, n° 71 ed i conseguenti Decreti del Presidente della Regione Siciliana n° 73/GR.VII/S.G. del 24.03.1997, modificato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 250/G.R.VII/S.G. del 03.09.1997, e n°374/GR/VII S.g. del 17.11.1998;
- Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 232/17 del 18.04.2001;
- Visto** l'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);
- Vista** la parte quinta del Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006 che detta norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e i suoi allegati;
- Visto** i DD.AA.RR.TT.AA. 175/Gab. e 176/Gab. del 09.08.2007 pubblicati sulla G.U.R.S. del 14.09.2007;
- Visto** l'art. 281 comma 1 lett. a) e il successivo art. 3 comma 14, lett. a) pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 184/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale - n. 186 del 11.08.2010 che dispone che le Ditte già autorizzate alle emissioni in atmosfera, devono esitare istanza di rinnovo della predetta autorizzazione entro il 31.12.2011 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Vista** la nota assunta al protocollo generale di questo Ente 31983/10 del 20.09.2010 con la quale l'Amministratore Unico della Ditta SO.GE.CA.B. s.r.l. trasmette l'istanza di rinnovo dell'Atto Autorizzatorio per le emissioni in atmosfera n. 40 prot. n. 45030 del 05.12.2001 per l'attività di frantumazione di materiale lapideo per l'impianto asservito alla cava denominata "So.Ge.Cab.-Bicurca" sita in c.da Rosmarino nel comune di Torrenova (Me), rilasciato da questo U.D., ai sensi degli artt. 12 e 15 del D.P.R. 203/88, alla Ditta F.lli Bruno s.r.l. di BRUNO Teodoro, e contestuale aggiornamento dell'intestazione dell'Atto Autorizzatorio alla stessa SO.GE.CA.B. s.r.l. in forza dell'Autorizzazione del Distretto Minerario di Catania n. 16/2002 del 20.05.2002, nonché l'ampliamento dello stesso impianto;

- Vista** la nota prot. n. 36539/10 del 15.12.2010 con la quale questo U.D. convoca in data 07.12.2010, ai sensi del comma 3 dell'art. 269 parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, la conferenza di servizi istruttoria per esitare la sopra citata istanza;
- Visto** il verbale n. 12 c.d.s. del 07.12.2010 relativo alla Conferenza di Servizi istruttoria nel quale si prende atto che l'Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Messina ha comunicato, causa un repentino e non programmato trasferimento dell'Ufficio, lo stesso non è operativo e non può, al momento, svolgere le normali attività; che per il Comune di Torrenova non è pervenuto alcun rappresentante né è stata fornita qualche nota esplicativa in merito; che, alla luce di quanto predetto, viene deliberato di convocare la Conferenza di servizi decisoria non appena verranno acquisiti i pareri da parte degli Enti sopra citati;
- Vista** la nota prot. n. 30999/11 del 15.09.2011 con la quale questo U.D. convoca in data 11.10.2011, ai sensi del comma 3 dell'art. 269 parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, la conferenza di servizi decisoria per definire la sopra citata istanza;
- Visto** il verbale n. 3 c.d.s. del 01.03.2011 relativo alla Conferenza di Servizi decisoria nel quale si ritiene di condividere il parere favorevole espresso dalla C.P.T.A. di Messina nella seduta plenaria del 20.07.2011 limitatamente alle prescrizioni inerenti le emissioni in atmosfera, trasmesso dall'Ufficio di Segreteria con nota prot. n. 517 del 21.07.2011, pervenuto via fax in data 06.09.2011; si prende atto della nota prot. n. 2710 del 07.03.2011 con la quale il responsabile dell'Area tecnica del Comune di Torrenova esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; si delibera di potere concedere alla Ditta SO.GE.CA.B. s.r.l. il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 40 prot. n. 45030 del 05.12.2001 ai sensi della lett. a) comma 1 dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06 nonché l'autorizzazione all'ampliamento dell'impianto ai sensi del comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Ritenuto** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente in vigore;
- Vista** la Legge n° 127 del 15.05.1997 recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa" ed in particolare il punto 2 lettera f dell'art. 6 che include nei compiti del Dirigente anche i provvedimenti di autorizzazione;
- Vista** la Legge Regionale n° 23 del 07.09.1998 che recepisce alcuni articoli della Legge n° 127/97 compreso l'articolo 6

DETERMINA

Art. 1 Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 269 e della lett. a) comma 1 dell'art. 281 del D. Lgs. 152/06 è concessa alla Ditta SO.GE.CA.B. s.r.l., con sede legale in via Nazionale 112 Torrenova ed impianto per la frantumazione di materiale lapideo sito in c.da Rosmarino del Comune di Torrenova (ME), il rinnovo dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera n. 40 prot. n. 45030 del 05.12.2001 derivante da tale attività produttiva nonché dall'ampliamento dello stesso impianto.

Sono approvati gli atti e gli elaborati di seguito elencati che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

- Istanza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- stralcio della mappa I.G.M. nella quale è evidenziato l'insediamento;
- planimetria generale dello stabilimento ;
- relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo ed allegati tecnici di cui al D.A. 232/17 del 18.04.2001;
- elaborati grafici relativi all'impianto.

- Art. 2** L'autorizzazione di cui all'art. precedente ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/06.
- Art. 3** Non vengono fissati limiti alle emissioni in quanto non ci sono punti convogliati.
Per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni diffuse, la Ditta dovrà rispettare le prescrizioni e le direttive di cui all'all. V alla parte quinta del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e dovrà relazionare, con periodicità annuale, (D.A. 409/17 del 14.07.1997) sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento. Per l'abbattimento delle emissioni diffuse prodotte dalla movimentazione dei mezzi da e per il sito in cui opera la Ditta e dalle varie fasi delle lavorazioni degli inerti devono essere installati nebulizzatori di acqua in maniera congrua per consentire il miglior risultato tecnicamente possibile. Dovrà essere realizzato un sistema di raccolta e/o recupero delle acque superficiali; i fanghi devono essere opportunamente e legittimamente riutilizzati o smaltiti; si deve provvedere alla piantumazione di essenze arboree a rapida crescita allo scopo di limitare la diffusione di polveri; la movimentazione del materiale deve avvenire con nastri trasportatori ed elevatori a tazze chiusi da carter.
- Art. 4** Poichè la presente autorizzazione viene concessa per attività di frantumazione materiale lapideo da cava, **non è consentita la lavorazione di materiale di recupero.**
- Art. 5** Il Dipartimento periferico dell'A.R.P.A. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.
- Art. 6** Si fa obbligo alla ditta di cui all'art. 1 di comunicare a questo Ente qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.
- Art. 7** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06.
- Art. 8** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questo Ufficio adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06 le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo D.Lgs.
- Art. 9** Il presente provvedimento verrà notificato a tutti i soggetti interessati.
- Art. 10** Sono fatte salve altre autorizzazioni che la Ditta avrà cura di richiedere agli Enti preposti.
- Art. 11** Il presente Atto **diventerà efficace**, ai sensi della Legge Regionale 24 agosto 1993 n. 24, dopo che la Ditta avrà provveduto a versare l'importo di Euro 180,76 avvalendosi esclusivamente del conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa Provinciale della Regione Siciliana – Banco di Sicilia – Palermo usando il bollettino di conto corrente personalizzato con il logo della Regione Siciliana, apponendo il codice identificativo 0501, disponibile presso tutti gli uffici postali della Sicilia. Tale bollettino deve essere compilato con tutti i dati identificativi e contabili ivi richiesti e copia dello stesso, a pagamento effettuato deve essere inviato a questo Ufficio, anche via fax.

Il presente atto autorizzatorio verrà affisso all'Albo di questa Provincia Regionale nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Eventuali ricorsi possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana. Il presente atto, in quanto non comporta impegno di spesa, è immediatamente esecutivo.

Messina li 17.10.2011

IL DIRIGENTE
(D.ssa Carolina MUSUMECI)

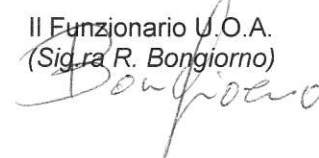


Il presente atto è stato istruito dal 5° Dipartimento - 1° Ufficio Dirigenziale - 9 U.O.

L'Istr. Dir. Amm.vo
(Sig. F. Casale)



Il Funzionario U.O.A.
(Sig.ra R. Bongiorno)





Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria

Ufficio: Catasto emissioni in atmosfera e controlli

OGGETTO: Voltura dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della lett. a) comma 1 dell'art. 281 del D. Lgs. n. 152/06 emessa con D.D. n. 97 del 17.10.2011, per l'attività di frantumazione di materiale lapideo svolta nell'impianto asservito alla cava denominata " Bicurca – Inerti Bruno" sita in c.da Rosmarino nel comune di Torrenova (Me) dalla Ditta **SO.GE.CA.B. s.r.l.** alla Ditta **Inerti Bruno s.r.l.**

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1377 del 08/11/2018

DETERMINAZIONE N. 1340 del 13.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la D.D. n. 97 del 17.10.2011 con la quale si è proceduto al rinnovo dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 e dell'art. 281 della lett. a) comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 alla Ditta **SO.GE.CA.B. s.r.l.**;
- VISTA** l'Autorizzazione n. 24 CT_AUT/17 del 17/07/2017, per il rinnovo dell'esercizio della cava denominata "Bicurca - Inerti Bruno" Cava n. 198/Cp ME039, rilasciata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, Distretto Minerario di Catania;
- VISTA** la richiesta di voltura della autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 97 del 17.10.2011 per l'affitto del ramo d'Azienda, inoltrata dal SUAP del Comune di Torrenova (ME) con nota protocollo 168/18 del 24.10.2018 ed assunta in pari data al Protocollo Generale di questo Ente al n° 36217/18, da parte del Sig. Consolo Biagio Antonio, in qualità di amministratore unico della società cedente **SO.GE.CA.B. s.r.l.** a favore della società subentrante **Inerti Bruno s.r.l.**, iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina al n° 220943 con P.IVA e C.F. 03210390831, il cui rappresentante legale è il Sig. Matarazzo Giovanni;
- VISTO** l'atto di cessione di ramo d'azienda rep. N. 2607 serie1/T del 07/11/2012 allegato alla richiesta di voltura sopra riportata;

- RITENUTO** che la variazione non comporta modifiche sostanziali all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera a suo tempo rilasciata alla Ditta **SO.GE.CA.B. s.r.l.** da parte di questa Direzione con D.D. n. 97 del 17.10.2011;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia parte integrante del precedente e che sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali" in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** lo Statuto Provinciale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 12.07.2018.

PROPONE

per quanto in premessa di

VOLTURARE

l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 8 e dell'art. 281 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 con D.D. n. 97 del 17.10.2011, per l'attività di frantumazione di materiale lapideo svolta nell'impianto asservito alla cava denominata "Bicurca - Inerti Bruno" sito in c.da Rosmarino nel Comune di Torrenova (Me) dalla Ditta **SO.GE.CA.B. s.r.l.** alla Ditta **Inerti Bruno s.r.l.** alle seguenti condizioni:

Art. 1) La Ditta subentrante dovrà rispettare tutte le prescrizioni riportate nell'Autorizzazione sopra citata.

Art. 2) La Ditta **Inerti Bruno s.r.l.** dovrà comunicare a questa Direzione e all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (Me) eventuali modifiche strutturali ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 4) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Teresa Nicolosi



Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

VOLTURARE

L'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 8 e dell'art. 281 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 con D.D. n. 97 del 17.10.2011, per l'attività di frantumazione di materiale lapideo svolta nell'impianto asservito alla cava denominata "Bicurca - Inerti Bruno" sito in c.da Rosmarino nel Comune di Torrenova (Me) dalla Ditta SO.GE.CA.B. s.r.l. alla Ditta Inerti Bruno s.r.l. alle seguenti condizioni:

Art. 1) La Ditta subentrante dovrà rispettare tutte le prescrizioni riportate nell'Autorizzazione sopra citata.

Art. 2) La Ditta Inerti Bruno s.r.l. dovrà comunicare a questa Direzione e all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (Me) eventuali modifiche strutturali ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 4) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Si dispone la trasmissione all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti previsti dal vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente.

Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Rosmarino nel comune di Torrenova (Me).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 08.11.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 08.11.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole*..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 12/11/18 Il Funzionario

IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIASERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
SEDE DI MESSINANUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827Protocollo n. 1418 del 24.01.2023

A: **Città Metropolitana di Messina**
V **Direzione Ambientale** e
Pianificazione
protocollo@pec.prov.me.it

Ditta Inerti Bruno S.r.l.
info@pec.inertibruno.it

p.c.: **Comune di Torrenova (ME)**
protocollo@pec.comune.torrenova.me.it
Segretario Generale AdB
SEDE

Responsabile Unico per la pubblicazione
sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

Lavori Autorizzazione Unica Ambientale Impianto di frantumazione di materiali lapidei a servizio della cava di calcare denominata Bicurca-Inerti Bruno sito in C.da Rosmarino del Comune di Torrenova (ME). Conferenza di Servizi del 10/10/2022.

****AIU a favore della Ditta Inerti Bruno srl C.F/P. IV: 03210390831. con sede legale in Torrenova C.da Rosmarino ****

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica –Sede di Messina
Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it*; *pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la PEC del 14/09/2022, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino (**AdB**) n. **15932 del 14/09/2022**, con la quale il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Torrenova trasmette la documentazione relativa al procedimento AUA in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 29344 del 16/09/2022, assunta al prot. **AdB n. 16093 del 16/09/2022**, con la quale la V Direzione Ambiente e Pianificazione della Città Metropolitana di Messina, convoca per il giorno 10/10/2022 la Conferenza di Servizi finalizzata all’ottenimento dei pareri relativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell’impianto di frantumazione di materiali lapidei a servizio della cava di calcare denominata Bicurca-Inerti Bruno” della ditta Inerti Bruno srl sito in C.da Rosmarino del Comune di Torrenova (ME);

VISTA la nota prot. n. 32358 del 11/10/2022, assunta la prot. **AdB n. 18050 del 11/10/2022**, con la quale la V Direzione Ambiente e Pianificazione della Città Metropolitana di Messina trasmette in allegato copia del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in modalità telematica in data 10/10/2022;

VISTA la nota prot. 38804 del 25/11/2022, assunta al prot. **AdB n. 21912 del 25/11/2022**, la V Direzione Ambiente e Pianificazione della Città Metropolitana di Messina sollecita gli Enti in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, a voler esprimere il parere di merito per consentire la conclusione del procedimento con l’adozione dell’AUA richiesta.

VISTE le n.2 PEC del 28/11/2022, assunte ai prot. **AdB n. 22032 del 28/11/2022** e **prot. AdB n. 22033 del 28/11/2022**, con le quali la Ditta Inerti Bruno trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 10/10/2022;

VISTE le n.2 PEC del 29/11/2022, assunte ai prot. **AdB n. 22241 del 29/11/2022** e **prot. AdB n. 22244 del 29/11/2022**, con le quali la Ditta Inerti Bruno trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 10/10/2022;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che Autorizzazione Unica Ambientale, relativa all’attività di frantumazione di aggregati lapidei della Ditta Inerti Bruno presso l’impianto sito in c.da Rosmarino, nel Comune di Torrenova è finalizzata:

- all’ampliamento dell’autorizzazione alle emissioni polveri;
- all’ottenimento dell’autorizzazione agli scarichi idrici;
- all’ottenimento dell’autorizzazione delle emissioni acustiche.

CONSIDERATO che, questa Autorità di Bacino esprime parere esclusivamente in relazione

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica –Sede di Messina
Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it; pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

all'autorizzazione degli scarichi S1 e S3 delle acque reflue meteoriche di dilavamento nel corpo recettore individuato nel torrente Rosmarino;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che il sito dell'impianto oggetto della presente AUA ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Idrografico del fiume Rosmarino (017) approvato con D.P.R. n. 90 del 27/03/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007 interferendo parzialmente con l'area soggetta a fenomeni di crollo classificata con grado di pericolosità molto elevata (**P4**) e identificata con il codice **017-5TR-008**;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 21.1.e delle Norme d'Attuazione del PAI approvate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 06/05/2021 *“nelle aree a pericolosità “molto elevata” (P4) ed “elevata” (P3) sono vietate le “nuove attività di escavazione e/o prelievo di materiale sciolto o litoide se non in riferimento ad attività di cava oggetto di regolare autorizzazione”*;

CONSIDERATO che con Determina n.11/22 il Servizio VI Distretto Minerario di Catania prende atto dei contenuti del *progetto presentato la messa in sicurezza del costone roccioso e delle relative valutazioni in esso riportate, condividendone le soluzioni tecniche proposte dalla società “inerti Bruno s.r.l. P.IVA 3012030831 con sede legale in Torrenova C.da Rosmarino, omissis...., a condizioni che l'esercente adempia alle prescrizioni di seguito elencate:*

- a) la Ditta esercente è tenuta a comunicare, al termine dell'intervento, l'avvenuto disaggio della porzione di costone roccioso interessato dalla messa in sicurezza;
- b) in attesa delle operazioni di disaggio e a termine del detto intervento, prospiciente l'area limitrofa all'area dell'impianto, nelle modalità indicate nel progetto realizzando, la ditta esercente nell'area sottostante il costone roccioso dovrà mantenere le barriere di protezione con esposta la dovuta cartellonistica e cumuli di materiale posto a difesa di eventuali rotolamenti dovuti dalla caduta di roccia dal monte;
- c) a relazionare periodicamente, in occasione della verifica di stabilità dei fronti annuali previsti dal D.lgs 624/96, sullo stato di sicurezza del costone oggetto a periodico disaggio lungo la pista di arrocco della cava;
- d) in caso di modifica significativa dello stato del costone prospiciente l'ingresso all'impianto di frantumazione, di comunicarlo a questo Distretto Minerario per le dovute Minerario.

PRESO ATTO che con nota prot. 0002-23/CT/mc del 09/01/2023 la Ditta Inerti Bruno comunica:

- l'avvenuto intervento di disaggio della porzione di costone roccioso interessato dalla messa in sicurezza, come documentato dal report fotografico allegato;
- che provvederà a quanto prescritto nel progetto sull'area antistante costone roccioso, con la collocazione delle barriere protettive e la perimetrazione prescritta, nel più breve tempo possibile;
- che provvederà a relazionare sulla stabilità dei fronti nei modi e con il cadenzamento prescritto dalla determina.

CONSIDERATO che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che:

- con nota prot. 24352 del 12/02/2015 il Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina rilascia alla Ditta SO.GE.CA.B la concessione del relitto d'alveo corrispondente all'area di sedime dell'attività produttiva oggetto del rilascio dell'AUA;
- con nota prot. n. 40058 del 28/11/2018 la VI Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina notifica la DD n. 1340 del 13/11/2018 con la quale si è proceduto alla voltura dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la frantumazione di materiale lapideo svolta nell'impianto asservito alla cava denominata “Bicurca Inerti Bruno” sito in c.da Rosmarino nel Comune di Torrenova (ME) dalla **Ditta SO.GE.CA.B. s.r.l.** alla **Ditta Inerti Bruno s.r.l.**

PRESO ATTO che, così come riportato nell'elaborato -Relazione Idraulica- “con riferimento alle sezioni trasversali analizzate e per il tempo di ritorno fissato, è stato possibile verificare la sufficienza idraulica nel tratto individuato tra gli scarichi S1 e S4 lungo in corrispondenza dei quali la portata al colmo di piena calco lata transita con buoni franchi di sicurezza nel

Torrente Rosmarino, pari a circa al 15%, ivi considerando l'apporto dei due scarichi che, rispetto alla portata del Torrente stesso, hanno influenze trascurabili. Tali risultati consentono di poter affermare che, nelle condizioni ipotizzate nel presente studio, non si prevedono particolari problematiche - in caso di eventi di piena - né in corrispondenza del punto di immissione nel corpo idrico ricettore, lungo la sponda della Fiumara Rosmarino e, pertanto, la realizzazione degli scarichi interamente ricadenti all'interno della superficie scolante del torrente, non modifica - sostanzialmente - il regime idraulico dell'area. Inoltre vengono rispettati gli attuali e naturali apporti al corpo idrico ricettore naturale e gli attuali profili. Da quanto svolto appare chiaro che il progetto in argomento è compatibile con l'area oggetto del presente studio così come gli scarichi delle acque meteoriche dell'impianto nel Torrente Rosmarino e la realizzazione delle opere di sostegno spondale, in destra idraulica degli scarichi, in prossimità dell'impianto di frantumazione.”

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Rosmarino che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n° 102 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Messina_ ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

RILASCIA

alla Ditta Inerti Bruno srl. P. IVA 3012030831 con sede legale in Torrenova C.da Rosmarino in oggetto meglio specificato,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **“autorizzazione all'accesso all'alveo”** del Fiume Rosmarino **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;
- **parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI.**

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questa Autorità di Bacino;
2. vengano eseguiti con cadenza periodica gli opportuni rilievi, nei tratti di versante soggetti a crolli all'interno dell'areale identificato con il codice **017-5TR-008**, da parte di un geologo o ingegnere geotecnico per scongiurare la presenza di blocchi pericolanti che potrebbero rovinare verso valle. Si adottino altresì, a tutela della pubblica e privata incolumità le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e nelle aree valle sottostanti la scarpata potenziale sorgente di crolli;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d'acqua, restando a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
6. i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;

7. in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori in esame vengano programmati e attuati, con cadenze adeguate e con oneri a carico della Ditta Inerti Bruno S.r.l., alla luce anche dei contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre la sezione idraulica di deflusso;
8. provvedere alla manutenzione del corso d'acqua nei tratti a monte e a valle dell'infrastruttura al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne opportuna comunicazione all'Autorità di Bacino (Circolare SG 15357/2022)
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino;
10. durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
11. questa Autorità di Bacino si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente:

- utilizzo del corso d'acqua come corpo ricettore di acque di scarico

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo
Ing. Pietro Esposito

Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi



Documento firmato da:
ROSARIO CELI
23.01.2023 15:26:14 UTC